

Art. 5 – Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. Costituiscono **oggetto del presente contratto collettivo integrativo** le materie previste dall'art. 22, comma 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto;
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (il c.d. diritto alla disconnessione);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.
3. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla sospensione dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

Art. 6 – Interpretazione autentica

1. L'interpretazione autentica d'Istituto è inclusa nella contrattazione.
2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
3. Le parti si incontrano entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 (trenta) giorni dall'inizio delle trattative.
4. Delle risultanze delle sessioni di interpretazione autentica viene redatto verbale.
5. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha valore fin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Capo II - Diritti sindacali

Art. 7 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. e delle Confederazioni rappresentative ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 dispongono di un proprio Albo sindacale.
2. Le parti sindacali di cui al comma 1 sono responsabili dell'affissione all'Albo dei documenti relativi all'attività sindacale.
3. L'Albo si concretizza in una bacheca situata presso la sede centrale dell'Istituto comprensivo di Corinaldo.

*Apote
Mori
francesca*

4. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 3 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'attribuzione della responsabilità legale.
5. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale lo spazio situato accanto all'ingresso della direzione (Viale Dante, 45).
6. Alla sola RSU è consentito l'utilizzo di altre attrezzature tecnologiche e mezzi di comunicazione informatici e telematici dell'Istituto, compatibilmente con la normale funzionalità degli uffici, previa richiesta al Dirigente.

Art. 8 – Rapporti tra la RSU e il Dirigente

1. Entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui la stessa è titolare.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.
3. La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della richiesta.

Art. 9 – Assemblee sindacali in orario di lavoro

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, previa richiesta formale da effettuare con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo (con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail), per 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - b. dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - c. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisite.
5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliera di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico,
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 (sei) giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, al Dirigente dell'Istituto interessato dall'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale, espressa in forma scritta e

*Prossimi
Bianchi*

con preavviso di 48 ore, di partecipazione all'assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

9. La medesima procedura di raccolta delle dichiarazioni individuali, espresse in forma scritta e con preavviso di 48 ore, si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
10. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
11. Nei casi in cui in un edificio scolastico o in una sede tutti i docenti abbiano dato adesione preventiva alla partecipazione all'assemblea, per prioritarie ragioni di sorveglianza degli allievi comunque presenti a scuola nonostante gli avvisi alle famiglie, il Dirigente o, in sua vece, il Vicario, o, in sua vece, il referente di sede, individua all'inizio della giornata scolastica a turno il docente o i docenti necessari a garantire il servizio minimo di sorveglianza, rinunciando a partecipare all'assemblea.
12. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente stabilisce la quota ed il DSGA (o in caso di adesione di questi all'assemblea, il Dirigente stesso) individua i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
13. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico presso tutti i plessi in cui si tengono le lezioni per cui saranno in ogni caso addette a tali attività, considerate servizi essenziali, n.1 unità di collaboratori scolastici per ciascun plesso scolastico in cui si svolge regolarmente l'attività scolastica, e n. 2 unità di personale amministrativo in sede centrale.
14. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure previste per l'indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente l'uso dei locali.
15. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza.
16. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Art. 10 — Comportamento in caso di sciopero e determinazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili

In occasione dello sciopero:

- a) I docenti che intendono aderire allo sciopero devono comunicarlo alla scuola entro le ore 07.45 della giornata di indizione dello sciopero e successivamente far pervenire alla segreteria l'adesione in forma scritta.
- b) Il personale ATA che intende aderire allo sciopero deve darne comunicazione alla Dirigenza alle ore 07.30, per permettere al Dirigente di valutare l'eventuale possibilità di apertura e chiusura dei plessi, utilizzando altre unità di personale in servizio.
- c) I docenti che non intendono aderire allo sciopero e che iniziano il servizio in ore successive alla prima, sono tenuti a comunicare entro le ore 07.45 la loro volontà di prestare servizio. Il dirigente scolastico può convocare, alla prima ora, il personale non scioperante, in servizio in quel giorno, ed organizzare le attività nel rispetto del numero di ore per ogni singolo docente.
- d) I docenti che nel giorno dello sciopero non sono in servizio per giorno libero, qualora vogliano ugualmente essere considerati in sciopero, devono avvertire la scuola e far pervenire in segreteria tale loro intendimento.
- e) I docenti che non aderiscono allo sciopero saranno in servizio nelle classi e per il loro orario giornaliero e, comunque, in assenza di alunni, rimarranno in servizio secondo il loro orario.
- f) I docenti che non aderiscono allo sciopero possono essere impiegati in classi diverse dalle loro abituali, non in attività didattica, ma solo in compiti di vigilanza e per le ore di servizio effettivo di quel giorno.

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
3. In caso di sciopero, per garantire i servizi minimi essenziali saranno adibite le seguenti unità di personale ATA:
 - un Assistente amministrativo;
 - il DSGA (o, in sua vece, un Assistente Amministrativo dell'Ufficio Contabilità) nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato adempimento comporti responsabilità da parte dell'Istituzione scolastica verso terzi;
 - n.1 Collaboratore scolastico per ciascuna sede in cui si effettuano regolari lezioni;
 - n.1 Collaboratore scolastico aggiuntivo per ciascuna sede in cui debba essere garantito il servizio mensa.
4. La scelta del personale ATA che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA, a ciò delegato dal Dirigente, o in caso di adesione di questi dal dirigente stesso, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, in mancanza o se in numero non sufficiente, del criterio della rotazione.
5. La rotazione avviene secondo l'ordine alfabetico del cognome e partendo dal lavoratore successivo all'ultimo collega storicamente individuato.

Art. 11 – Permessi sindacali retribuiti

1. Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato sindacale i seguenti dipendenti:
 - a. i componenti della RSU di Istituto;
 - b. i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione della RSU;
 - c. i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998;
 - d. i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
2. In particolare spettano complessivamente alla RSU d'Istituto permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
3. I permessi sono gestiti dalla RSU, che provvede autonomamente alla ripartizione tra i propri componenti, nel rispetto del tetto massimo comunicato dal Dirigente.
4. Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza ai Collaboratori vicari di turno, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo. È onere di chi chiede il permesso retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la fruizione.

Art. 12 – Permessi sindacali non retribuiti

1. Spettano inoltre permessi sindacali non retribuiti ai componenti della RSU e ai dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non siano collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indicano per iscritto all'Istituzione scolastica i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura di 8 (otto) giorni l'anno.
3. Per l'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. In mancanza il permesso può essere occasionalmente negato.

*Perpetti
Mici
Mici*

4. Della fruizione del permesso sindacale va previamente data comunicazione al Dirigente da parte dell'organizzazione sindacale in forma scritta, acquisita dall'Istituzione scolastica almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima.
5. La verifica dell'effettiva e regolare utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza del beneficiario.

Art. 13 – Referendum

1. Prima della stipula definitiva del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire un referendum tra tutti i lavoratori dell'Istituto.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 14 – Trasparenza

1. I prospetti di ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, aggregati ed articolati per voce e tipologia di progetto o intervento, sono pubblici e riportano le unità di personale utilizzato, le attività, le ore, ma non i relativi importi economici individuali, in quanto non previsto da precise norme in materia di rapporto di lavoro, tale da superare la tutela della riservatezza.
2. Secondo la pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali 7.10.2014 prot. 28510/90946, le informazioni concernenti compensi accessori corrisposti al personale dell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo di Istituto potranno essere oggetto di comunicazione sindacale solo in forma aggregata, indicando l'importo complessivo, eventualmente per "fasce" o "qualifiche"; non potranno invece essere oggetto di comunicazione gli importi dei compensi riferibili a singoli lavoratori individuabili.
3. Tutta la procedura di attribuzione individuale delle premialità per il merito dei docenti di cui all'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 è soggetta a:
 - a) pubblicità preventiva, consistente nella pubblicazione dei "criteri di attribuzione" all'Albo e nel sito dell'istituto (albo on-line);
 - b) pubblicità in itinere, consistente nelle indicazioni operative per procedere alla autocertificazione delle proprie competenze, nonché consistente nella sollecitazione a controllare/aggiornare la propria documentazione agli atti della scuola utile per la componente "oggettiva" della procedura;
 - c) pubblicità successiva, consistente nel render conto in forme anonime e con pubblicazione di dati aggregati che non permettano di risalire al nominativo degli effettivi destinatari del compenso individuale (questo in ossequio al preciso dettato in tal senso del garante della Privacy).


Delle medesime informazioni verrà data comunicazione alla RSU di istituto.

Titolo III SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 15 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008, la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e ne comunica il nominativo al Dirigente.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato tra il personale in servizio nell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
4. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
5. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
6. Il RLS può accedere liberamente agli edifici in uso dell'Istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
7. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL e nella ulteriore normativa, a cui si rimanda.

Art. 16 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)



1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è designato fiduciariamente dal Dirigente, in qualità di datore di lavoro e sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
2. Il RSPP coordina le figure sensibili di cui all'art. 18, e, d'intesa col Dirigente, ne programma e cura la formazione e l'aggiornamento.
3. Al RSPP compete un compenso a carico del Bilancio dell'Istituto.

Art. 17 – Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate, in numero adeguato alla complessità del plesso edile, le seguenti figure sensibili:
 - a. addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP);
 - b. addetto al primo soccorso;
 - c. addetto al primo intervento sulla fiamma (addetto antincendio).
2. Le figure sensibili sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano in base al coordinamento del RSPP. Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione per le figure sensibili, il cui elenco verrà aggiornato annualmente.
3. Qualora ad un plesso non siano assegnate tante unità lavorative quante le figure sensibili previste, potrà essere posto in capo ad una medesima unità più di una delle funzioni di cui al comma 1.

Titolo IV

IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio (diritto di disconnessione)

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale entro la stessa giornata lavorativa in cui sono state emesse; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. Le comunicazioni inviate dall'amministrazione successivamente alle ore 19.30 possono essere ignorate dal dipendente fino alle ore 7.55 del giorno lavorativo successivo.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione.

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.


Titolo V

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME DI FLESSIBILITÀ

Capo I – personale ATA

Art. 20 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità;
 - b. continuità di servizio;
 - c. eventuale disponibilità espressa dal personale.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti



- intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale.
4. Il Dirigente può altresì individuare per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse personale avente le competenze necessarie, cui affidare un incarico specifico aggiuntivo.
 5. Le prestazioni aggiuntive e gli incarichi specifici devono essere oggetto di un formale incarico.

Art. 22 - Collaborazioni plurime del personale ATA

1. Per specifiche attività che richiedono particolari competenze non presenti nell'Istituto, il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL.
2. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra Istituzione scolastica vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 23 – Flessibilità di orario del personale ATA

1. Per il personale ATA si distingue la flessibilità “istituzionale” dalla flessibilità “occasionale”.
2. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, per flessibilità “istituzionale” si intende la possibilità di – rispettivamente - assumere e dismettere servizio posticipatamente rispetto all'orario di entrata/uscita ordinario, nella misura massima di 30 minuti.
3. La flessibilità “istituzionale” è concessa temporaneamente e con atto scritto del Dirigente, sentito il DSGA, a condizione che:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta in cui è debitamente rappresentata la motivazione familiare o personale alla base della richiesta motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità dei servizi.
4. La concessione della flessibilità “istituzionale” resta comunque sempre subordinata alle esigenze di buon funzionamento individuate nel relativo Piano delle attività e negli ordini di servizio del DSGA, e può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento successivamente alla concessione, per necessità contingenti dell'Istituto.
5. Fatto salvo il caso di cui ai commi precedenti, la flessibilità “occasionale” rispetto all'orario dovuto, previsto nel Piano delle attività predisposto dal DSGA, si esplica nel fatto che il personale ATA ha una flessibilità di entrata in ritardo di max. 5 minuti, da recuperare nella giornata stessa mediante un apri termini di uscita posticipata.
6. L'assunzione di servizio anticipata di qualche minuto non dà invece diritto ad una corrispondente uscita anticipata, né sarà conteggiata.

Art. 24 – Partecipazione del personale ATA a Commissioni e alla redazione del PEI

1. Il personale ATA, eventualmente individuato dal Dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate in un apposito incontro del personale col DSGA, partecipa ai lavori delle Commissioni per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI per alunni certificati.

Capo II – personale docente


Art. 25 – Disponibilità del personale docente ad effettuare ore eccedenti

1. Le ore eccedenti l'orario d'obbligo nei limiti massimi consentiti sono attribuite dal D.S. al personale docente secondo i seguenti criteri:
 - a. disponibilità espressa dal personale;
 - b. graduatoria interna.
2. Per la sostituzione dei Colleghi per assenze temporanee, in attesa della nomina del supplente, al fine di garantire il miglior funzionamento dell'istituzione scolastica, si adottano i seguenti criteri:

Scuola dell'Infanzia - il Fiduciario di plesso adotta quanto segue:

4. lo “slittamento d'orario” e/o ore da recuperare per la sostituzione di un collega per motivi di famiglia, studio, ecc.;
5. lo slittamento d'orario e/o ore eccedenti (da retribuire) per sostituire il collega assente.

Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado -



Il Fiduciario di plesso adotta quanto segue:

- utilizzazione dei docenti che hanno ore da recuperare o disponibili ad anticipare;
- utilizzazione dei docenti in compresenza (Scuola Primaria), con precedenza al docente in servizio nella stessa classe del collega assente;
- utilizzo dei docenti che hanno dato disponibilità nel loro giorno libero;
- utilizzo dei docenti che hanno dato la disponibilità a svolgere ore eccedenti;
- utilizzo dei docenti che svolgono l'attività alternativa all'IRC e/o quello di sostegno*;
- suddivisione degli alunni nelle classi.

*Il docente di sostegno sostituisce il collega assente, secondo il seguente ordine:

- nella classe in cui segue l'alunno con lieve disabilità;
- se l'alunno disabile è assente, anche nelle altre classi.

Il budget disponibile per la liquidazione delle **ore eccedenti** ammonta ad **€. 2.160,10** al Lordo dipendente.

Come disposto dall'art. 1 c. 332 della Legge 23/12/2014 n. 190 una quota (pari al 28%) viene distribuita tra il personale ATA collaboratore scolastico.

Art. 26 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre Istituzioni scolastiche – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
2. Analogamente, il Dirigente può autorizzare docenti dell'Istituto a collaborare presso altre Istituzioni scolastiche.
3. Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzata dal Dirigente della Istituzione scolastica di appartenenza, a condizione che non comportino esoneri neanche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e non interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Titolo VI TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 27 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (c.d. BONUS)

1. La professionalità ed il merito del personale docente sono valorizzati dal Dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal Comitato di valutazione dei docenti al fine dell'assegnazione del BONUS annuale per il merito, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015.
2. Le risorse finanziarie assegnate per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018-2019 all'Istituto ammontano a 10.500,48 euro (diecimilacinquecento/48).
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, comma 4, alinea c4) del C.C.N.L. Istruzione e ricerca 2016-2018:
 - il compenso più basso fra quelli attribuiti ai docenti ritenuti meritevoli non potrà essere inferiore a 200,00 euro;

Art. 28 — Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse complessive attribuite all'Istituto per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale previste dal PTOF (Capitolo "Formazione del personale").
2. L'Istituto aderisce alla Rete di scopo per la formazione nell'ambito territoriale ANCONA – AMBITO TERRITORIALE 1 e pertanto non gestisce, né in proprio né per proprio conto, alcuna risorsa finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di formazione docenti.
3. Anche per la formazione dei docenti neo-assunti in anno di formazione e prova, nonché per la formazione del personale ATA, le relative risorse sono gestite dalla Scuola Polo IIS PANZINI SENIGALLIA per la formazione del personale nell'ambito territoriale ANCONA – AMBITO TERRITORIALE 1, Scuola Polo che – attraverso i propri Organi statutari e gestionali – provvede altresì alla ripartizione delle risorse, senza affidamento diretto a questo Istituto.

Art. 29 – Risorse disponibili alla contrattazione d'Istituto

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite dall'insieme di:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
 - b. altre risorse provenienti dalla sovraordinata Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della Istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni, partecipazione a Progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...)
 - c. eventuali residui del Fondo per l'Istituzione scolastica non utilizzati negli anni scolastici precedenti.
2. Nel complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa confluiscono:
 - a. Il Fondo per l'Istituzione Scolastica disposto annualmente dal MIUR;
 - b. le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
 - c. le risorse destinate alle funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa;
 - d. le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
 - e. le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
 - f. le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
 - g. le risorse per il BONUS, di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 107/2015, la cui destinazione è finalizzata in via esclusiva alla valorizzazione del merito del personale docente, secondo i criteri generali previsti al precedente art. 28;
 - h. le risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, destinate alla valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica dei docenti e alla valorizzazione del loro contributo alla diffusione nelle Istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.
3. Nel quadro della contrattazione integrativa di Istituto per l'a.s. 2018-19, è stata comunicata una assegnazione del complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa pari a **59.140,32** euro (cinquantanovemilacentoquaranta/32) al "lordo dipendente", così articolata:
 - a. **47.044,49** euro per il **Fondo delle Istituzioni Scolastiche**
 - b. **4.780,59** euro per le **funzioni strumentali all'offerta formativa**
 - c. **2.549,43** euro per **Incarichi specifici al personale ATA**
 - d. **2.160,10** euro per la remunerazione delle **ore eccedenti** oltre l'orario d'obbligo;
 - e. **1.034,51** euro per la remunerazione per le **attività complementari di educazione fisica**;
 - f. **1.571,20** euro per misure incentivanti per **progetti relativi alle Aree a rischio**
4. Dall'importo complessivo vanno accantonati **3.930,00** euro per indennità di Direzione spettante al DSGA.
5. Pertanto il fondo effettivamente disponibile per la contrattazione è di **55.210,32** euro

Art. 30 – Ripartizione delle risorse del Fondo per l'Istituzione scolastica

1. In relazione al Fondo dell'Istituzione Scolastica disponibile, pari ad euro **43.114,49** viene disposto un accantonamento pari allo 1%, corrispondente ad € 431,14 la restante somma di euro **42.683,35** incrementata **dell'avanzo di euro 724,85** relativo all'a.s. 2017/18, rende la cifra contrattabile **pari ad €43.408,20**.

Valutati i rispettivi carichi di lavoro nonché le necessità dell'istituto, si ritiene di ripartirla nel seguente modo:

- € **31.253,90** per personale docente (pari al 72% del budget)
- € **12.154,29** per personale ATA (pari al 28% del budget)

Il budget assegnato per le ore in sostituzione dei colleghi assenti, pari ad € **2.160,10**, viene ripartito con la medesima percentuale, determinando i seguenti importi:

- **Personale Docente** € **1.555,27**
- **Personale ATA coll. Scol.** € **604,83**

Art. 31 – Risorse per compensi al personale docente

Al personale docente vengono destinate le seguenti risorse, suddivise per voci contrattuali, secondo gli **allegati 2) e 3)**, parte integrante del presente contratto.

Art. 32 – Risorse per compensi al personale ATA

1. Al personale ATA vengono destinate risorse per **12.154,29** euro, oltre a **2.549,43** euro destinati agli incarichi specifici e la quota per la sostituzione dei colleghi assenti di **604,83** euro
2. Relativamente alle risorse tratte dal Fondo per l'Istituzione scolastica di **12.154,29** euro, queste sono così attribuite:
 - **8.102,86 euro**, pari ai 2/3 del budget, per Collaboratori scolastici, incrementato dall'importo destinato alla sostituzione dei colleghi assenti pari ad euro **604,83** secondo carichi per un **totale di € 8.707,69**;
 - **4.051,43** euro, pari a circa 1/3 del budget, per Assistenti Amministrativi, secondo carichi;

Art. 33 – Ripartizione risorse al personale ATA del Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa e degli incarichi specifici

1. Gli incarichi specifici saranno attribuiti dal Dirigente, sentito il DSGA, entro il mese di **novembre**.
2. Le risorse attribuite al personale ATA secondo i criteri di cui all'art. 34 per complessivi euro 12.759,12 saranno ripartite come da Allegato 4).
3. L'assegnazione di risorse per **incarichi specifici**, per complessivi **2.549,43** euro, è esplicitata nel piano delle attività per il personale ATA e riassunto a seguire (nel dettaglio vd All.1):

Segreteria	Informatizzazione del servizio di protocollo	15	€ 217,50
Segreteria	Gestione procedura PASSWEB e PosPA	40	€ 580,00
Segreteria	Approfondimenti della gestione amministrativo-contabile on-line	15	€ 217,50
Ausiliari	supporto disabili - Secondaria Ostra Vetere	22	€ 275,00
Ausiliari	Maggior carico n. 4 scuola Infanzia	90	€ 1.125,00
Ausiliari	Supporto orario alla primaria Castelleone	10	€ 125,00
tot.			€ 2.540,00

Art. 34 – Assegnazione delle risorse agli incaricati di Funzione strumentale e agli incaricati di altri compiti di presidio di aree sensibili o strategiche

1. Il budget di complessivi **4.780,59** euro per Funzioni strumentali, nonché le ulteriori risorse per presidiare le aree sensibili **1.571,20 euro**, sulla base degli effettivi impegni svolti, è così ripartito:

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1: GESTIONE PTOF (2 figure)	1.600,00 euro
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2: ORIENTAMENTO (N.1 FIGURA)	1.000,00 euro
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3: B.E.S. (n. 2 figure)	1.639,29 euro
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4: MULTIMEDIALITÀ DOCENTE REFERENTE: n. 1 figura	800,00 euro
COMMISSIONE GLI n. 9 figure (n. 4 ore ciascuno)	630,00 euro
COMMISSIONE BES n. 13 figure (n. 3 ore ciascuno)	682,50 euro
Totale	6.351,79 euro

Titolo VII

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 37 – Clausola di salvaguardia finanziaria


1. In caso di superamento del limite di spesa, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa contrattazione con la parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 38 – Natura premiale della retribuzione accessoria


1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza anche per cause di forza maggiore, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi, dandone informazione alla rappresentanza sindacale in sede di verifica dell'attuazione della presente contrattazione.
4. Se a seguito di rendicontazione risulta un avanzo nel budget docenti esso verrà ridistribuito in misura percentuale esclusivamente per il riconoscimento del lavoro svolto per le sostituzioni dei colleghi assenti.


Corinaldo, li 29 Novembre 2018


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Savore



R.S.U. Scuola







Rappresentanti Sindacali

